

IL TEMPO DEL FATTO E IL TEMPO DELLA LEGGE:
IL *TEMPUS COMMISSI DELICTI* NEI COSIDDETTI “REATI DI DURATA”

Francesca Annunziata*

SOMMARIO: 1.- Premessa; 2.- *Tempus* e particolari tipologie di reato; 3.- *Tempus* e reato permanente; 4.- *Tempus* e reato abituale; 5.- Il *tempus* nei reati ad evento differito; 6.- Reati eventualmente abituali e reati eventualmente permanenti.

ABSTRACT: Il contributo esamina il rapporto tra il principio di irretroattività della legge penale e le categorie di reati caratterizzate da una protrazione nel tempo della condotta o dell’evento, con particolare riferimento ai reati permanenti, abituali e ad evento differito. L’analisi si concentra sulle difficoltà di individuazione del *tempus commissi delicti*, elemento determinante per stabilire la disciplina applicabile nei casi di successione di leggi penali, per poi esaminare quali conseguenze derivano da un avvicendamento legislativo verificatosi *medio tempore*. In particolare, viene affrontata la questione dell’entrata in vigore di una legge più sfavorevole durante la consumazione del reato, interrogandosi sulla prevalenza della normativa vigente all’inizio della condotta ovvero di quella in vigore al momento della cessazione della permanenza o del completamento della fattispecie. Si pensi, ad esempio, al sequestro di persona a scopo di estorsione nel quale l’azione criminosa dura nel tempo: nel caso in cui, durante il periodo di commissione del reato, entri in vigore una legge penale più sfavorevole, quale sarà la norma applicabile? Quella più favorevole in vigore al momento del primo atto che dà avvio alla consumazione del reato permanente oppure la nuova legge più severa vigente all’ultimo momento di mantenimento della condotta antigiuridica? Attraverso l’esame degli orientamenti dottrinali e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il lavoro mette in luce il delicato bilanciamento tra l’esigenza di garantire un’efficace tutela penale e il rispetto dei principi di irretroattività, certezza del diritto, riconoscibilità del precetto penale e sicurezza giuridica.

* Dottoressa in Giurisprudenza, collaboratrice di cattedra e cultrice della materia di Diritto penale e di Criminologia nell’Università degli Studi di Salerno.

Opinioni

*This paper examines the relationship between the principle of non-retroactivity of criminal law and categories of crimes characterized by a protracted nature of conduct or event, with particular reference to ongoing, habitual, and deferred crimes. The analysis focuses on the difficulties in identifying the *tempus commissi delicti*, a crucial factor in establishing the applicable law in cases of successive criminal laws and then examines the consequences of a legislative change that has occurred in the meantime. Specifically, it addresses the issue of the entry into force of a more unfavorable law during the commission of the crime, questioning whether the law in force at the beginning of the crime takes precedence over that in force at the time of its termination or completion. Consider, for example, kidnapping for extortion, in which the criminal act continues over time: if, during the commission of the crime, a more unfavorable criminal law enters into force, will be applicable the more favorable law in force at the time of the first act that triggers the commission of the continuing offense, or the new, more severe law in force at the last moment of the continuation of the unlawful conduct? Through an examination of doctrinal guidance and the case law of the Court of Cassation, the paper highlights the delicate balance between the need to ensure effective criminal protection and compliance with the principles of non-retroactivity, legal certainty and recognizability of criminal precepts.*

KEYWORDS: *Tempus commissi delicti*, Continuing offences, Principle of non-retroactivity of criminal law

1.- Premessa

È importante evidenziare quanto il *tempus commissi delicti* non sia un concetto unitario dal momento che il legislatore tace sul punto e, di conseguenza, incarica l'interprete di riempire di contenuto, in qualche modo, tale nozione. Ed è bene tenere a mente che, essendo questo istituto così impregnato di principi costituzionali e sovranazionali, l'operazione di ricostruzione di tale concetto dipende soprattutto dalla *ratio* dei principi che informano la materia. Quindi, quando parliamo di *tempus commissi delicti* rispetto al principio di irretroattività sfavorevole, necessariamente dobbiamo fare riferimento, nella ricostruzione di questa nozione, alle garanzie da un lato di rango ordinario di cui al Codice penale, quali art. 2, commi 1 e 4, c.p., ma poi soprattutto all'art. 25, comma 2, Cost. e all'art. 7, primo paragrafo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'individuazione del *tempus commissi delicti* suscita qualche problema con riferimento ai reati causalmente orientati a forma libera, nei quali cioè il legislatore non specifica, tipizzandole, le modalità di realizzazione dell'evento lesivo. A questo proposito, bisogna distinguere tra reati dolosi o colposi: nei primi, il *tempus commissi delicti* si considera coincidente con la realizzazione dell'ultimo atto sorretto dalla volontà colpevole; nei secondi, invece, lo si individua nella realizzazione di quell'atto che, insieme a tutti gli altri

causalmente collegati con l'evento, per primo dà luogo alla situazione di contrarietà con le regole di diligenza, prudenza, imperizia ecc.¹.

Individuare il *tempus commissi delicti* ai fini del principio di irretroattività sfavorevole non pone particolari problemi con riferimento a due grandi categorie di reati, quali i reati istantanei e i reati di mera condotta, siano essi commissivi od omissivi, nel senso che in queste ipotesi il tempo del commesso reato coincide con la realizzazione della condotta tipica o con la mancata realizzazione della condotta doverosa². E nemmeno pone particolari problemi con riferimento ai reati di evento nei quali quest'ultimo consegue, in maniera immediata o praticamente immediata, alla realizzazione della condotta: qui abbiamo una coincidenza tra *tempus commissi delicti* e momento consumativo del reato. Diverso è il panorama di fronte al quale ci troviamo con riferimento invece a quelli che sono i reati di durata.

2.- *Tempus e particolari tipologie di reato*

Nella realizzazione di un reato doloso, è possibile individuare generalmente diverse fasi dell'*iter criminis*: 1) la fase dell'ideazione, ossia il momento della preparazione, che consiste nella compiuta risoluzione a commettere un reato; 2) la fase dell'esecuzione; infine 3) la fase della consumazione, la quale si esplica nel momento in cui il fatto concreto è sussumibile nella fattispecie astratta di reato³. «Il reato è consumato quando il fatto concreto risponde esattamente e compiutamente al tipo astratto delineato dalla legge in una norma incriminatrice di parte speciale»⁴. Fondamentale, a questo proposito, è

¹ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, X ed., Bologna 2026, p. 120.

² Cfr. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Roma 2010, p. 223 s.: «L'accertamento del tempo del commesso reato appare intuitivamente semplice con riguardo ai reati cc.dd. istantanei, rispetto ai quali il momento di commissione del reato finisce per coincidere con il compimento dell'azione tipica allorché si tratti di reato a forma vincolata o dell'ultimo atto posto in essere non volontà colpevole qualora si stia al cospetto di fattispecie a forma libera. Nel reato omissivo improprio si fa riferimento all'omissione che per prima risulti in contrasto col dovere d'azione rilevante; perplessità residuano, invece, con riferimento ai reati omissivi propri, oscillandosi in dottrina tra chi assegna rilevanza al momento in cui scade il termine imposto per agire e chi, muovendo dall'assunto dell'ammissibilità del tentativo anche in relazione a questa categoria di fattispecie, preferisce avere riguardo al momento in cui il soggetto si pone nella condizione di non poter adempiere». Cfr. anche C. F. GROSSO, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 60, 1211, Parte II, cap. IV, sez. II, par. 19.

³ M. SANTISE - F. ZUNICA (a cura di), *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*, Torino 2014, p. 385.

⁴ Così F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, XVI ed., Milano 2003, p. 478. In questo senso anche la restante manualistica italiana: G. BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*, III ed., Padova 1949, p. 185; G. BETTIOL - L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, XII ed., Padova 1986, p. 606; A. CADOPPI - P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Padova 2015, p. 453; S. CANESTRARI - L. CORNACCHIA - G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Bologna 2017, pp. 740-741; I. CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Padova 2005, p. 80; V. CAVALLI, *Diritto penale. Parte generale*, vol. II - *L'oggetto del diritto penale*, Napoli 1955, pp. 721-722; G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. 2. Forme del reato*, Torino 2013, p. 81; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna 2014, p. 475; C. FIORE - S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, V ed., Torino 2016, pp. 204-205 e 520-521.

Opinioni

dunque l'individuazione di un istante nell'*iter criminis* in cui il comportamento criminoso di un soggetto va a sussumersi in una determinata fattispecie incriminatrice di parte speciale. Tale istante viene definito in genere come “momento consumativo” o “momento di consumazione”⁵ o ancora, secondo una parte minoritaria, “perfezione” o “realizzazione”⁶ del reato e, in particolare, segna il confine tra delitto consumato e delitto tentato. Proprio con riguardo alla individuazione del momento consumativo, possiamo affermare che prima del raggiungimento di questo traguardo, non è ammessa la punizione a titolo di delitto consumato, mentre dopo tale momento, non si discute più circa l'applicabilità degli istituti della desistenza e del recesso attivo in materia di delitto tentato.

La diversa struttura ontologica delle fattispecie astratte, considerando anche e soprattutto la proiezione temporale delle condotte, ci permette di individuare tre diverse categorie di illecito penale: il reato istantaneo, il reato permanente e il reato abituale.

Per quanto concerne il reato istantaneo, esso consiste in una realizzazione della fattispecie criminale che non si protrae nel tempo; infatti, in tale tipologia di reato la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l'offesa, dal momento che è impossibile che la lesione del bene persista nel tempo: questo è quanto avviene ad esempio nell'omicidio, laddove la lesione si attua e si conclude, dunque si esaurisce, nell'istante del passaggio dalla vita alla morte della vittima⁷.

Una parte della dottrina e della giurisprudenza, quale etichetta per riferirsi invece alle altre due tipologie criminosi – reati abituali e reati permanenti – utilizza l'espressione “reati di durata”. La verifica del *tempus commissi delicti* appare infatti meno agevole con riferimento alla categoria da ultimo segnalata, la quale si riferisce ai reati connotati dalla protrazione della condotta lungo un arco temporale apprezzabile, come nei casi in cui la condotta è costituita da più atti, nei reati ad azione frazionata (veneficio perpetrato attraverso la somministrazione di veleno in piccole dosi), o nei reati a condotta reiterata o abituale (gli esempi fondamentali sono gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari), oltre che nei reati permanenti (l'esempio principe è quello del sequestro di persona, ma si può pensare anche a tutti quei reati che hanno a che vedere con la detenzione di qualcosa e che si protraggono nel tempo). Nei paragrafi successivi, si propone una trattazione volta ad analizzare queste figure di reato al fine di testarne il funzionamento in relazione al divieto di retroattività.

Basti qui segnalare che:

⁵ In questo senso, nella manualistica: F. ANTOLISEI, *Manuale*, cit., pp. 478ss.; G. BATTAGLINI, *Diritto penale*, cit., pp. 185ss.; G. BETTIOL - L. PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pp. 605ss.; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 475; C. FIORE - S. FIORE, *Diritto penale*, cit., pp. 204ss.

⁶ Nella manualistica: G. DE FRANCESCO, *Diritto penale*, cit., pp. 81ss.; S. CANESTRARI - L. CORNACCHIA - G. DE SIMONE, *Manuale*, cit., pp. 740-741; I. CARACCIOLI, *Manuale*, cit., p. 82.

⁷ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 213.

«La problematica del *tempus commissi delicti* non si pone nei casi di *abolitio criminis*, dal momento che se la regola della retroattività della norma penale favorevole trova indiscriminata applicazione ex art. 2, comma 2, c.p., per qualsiasi fatto verificatosi prima della sua entrata in vigore, *a fortiori* deve estendersi a quei fatti di reato, la cui parte finale si sia verificata sotto la sua vigenza. Al contrario, nel caso di leggi soltanto modificative, può senz'altro sostenersi che il soggetto continua a porsi contro il diritto per tutto lo svolgimento della condotta e la legge potrà esercitare la sua azione intimidatrice fino al compimento dell'ultimo atto: il reato, quindi, si considera commesso sotto la vigenza della legge posteriore allorché l'ultimo atto della condotta sia successivo all'entrata in vigore della stessa. Quanto, infine, alla legge successiva che prevede una nuova incriminazione, la sua applicabilità postula non solo che l'ultimo atto della condotta sia compiuto sotto il vigore di esse, ma anche che lo stesso possieda, da solo o unitamente ad altri precedenti atti pure compiuti in costanza della nuova legge, rilevanza penale autosufficiente; è quanto imposto dall'esigenza di non conferire portata retroattiva a una norma incriminatrice, in palese il sprezzo del principio ex art. 2 comma 1 c.p.»⁸.

3.- *Tempus e reato permanente*

Nei reati di durata le opinioni sono divergenti.

Per quanto riguarda più propriamente il reato permanente, esso si contraddistingue per il necessario perdurare nel tempo di una situazione illecita volontariamente rimovibile dal reo. E, dato che suo elemento indefettibile è la presenza di un *dies a quo* e di un *dies ad quem* nel cui ambito la condotta si esplicita, ben può verificarsi il caso in cui all'inizio dell'attività criminosa viga una determinata legge penale che poi però venga modificata nel corso della permanenza della condotta. Alla luce di ciò, si pone il problema di stabilire se il reato permanente debba essere giudicato in base alla legge vigente all'inizio della permanenza o in base a quella in vigore al momento finale, cioè al tempo della cessazione della stessa. E tale problema si pone proprio perché manca una presa di posizione sul punto da parte del legislatore, considerando che l'art. 2 detta la disciplina della successione delle leggi penali del tempo con riferimento ai reati già consumati⁹. Dal punto di vista logico, tale problematica trae la sua origine dalla preliminare individuazione del momento consumativo del reato permanente, considerando che l'art. 2 fa riferimento proprio al momento consumativo per individuare il *tempus commissi delicti* e, quindi, la legge nel tempo applicabile.

Sul tema, ci sono orientamenti tra di loro contrastanti.

Per quanto riguarda la dottrina, da un lato si ritiene che la consumazione coincida con l'effettiva offesa all'interesse penalmente protetto¹⁰; dall'altro lato c'è, invece, chi sostiene

⁸ R. GAROFOLI, *Manuale*, cit., p. 224.

⁹ L. ALIBRANDI, voce *Reato permanente*, in *Enc. giur.* 26 (1991), p. 4.

¹⁰ S. RANIERI, *Manuale di diritto penale*, vol. I – Parte generale, IV ed., Padova 1968, p. 254.

Opinioni

che il momento consumativo del reato permanente vada individuato nel momento in cui cessa la permanenza¹¹.

Ma anche la giurisprudenza non pare orientata su univoci criteri. In alcune decisioni, la Suprema Corte ha proposto una distinzione tra momento perfezionativo e momento consumativo del reato permanente: il primo ricorrerebbe quando si verificano tutti gli elementi richiesti dalla singola fattispecie legale nel loro contenuto minimo (necessario e sufficiente) per l'esistenza di quel reato; il momento consumativo invece presupporrebbe già la perfezione del reato e coinciderebbe, di conseguenza, con il completo esaurimento dell'*iter criminis*¹². Altre decisioni invece rendono meno nitide le divergenze tra momento perfezionativo e momento consumativo sottolineando come il processo consumativo non abbia già alle sue spalle un reato perfetto, ma contribuisce esso stesso alla realizzazione di tutti i requisiti costitutivi del reato permanente, concludendosi in questi termini quasi per una coincidenza tra perfezionamento e consumazione del reato¹³. Si ritiene preferibile quest'ultima soluzione, secondo la quale non deve operarsi una netta distinzione tra perfezionamento e consumazione: non è corretto ritenere che il momento consumativo presupponga già un reato perfetto, e che dunque la consumazione consista nell'esaurimento dell'intero *iter criminis*; piuttosto bisogna sottolineare che lo svolgimento dell'*iter criminis*, quanto meno nel tempo necessario a realizzare l'offesa all'interesse protetto, sia esso stesso elemento costitutivo del reato permanente¹⁴. In altri termini, quando la condotta tipica è stata posta in essere per il tempo necessario a realizzare l'offesa al bene protetto e per tale tempo si è volontariamente protratta, il reato permanente si considera perfezionato e consumato in un'unica dimensione temporale. Ed è quest'ultimo il riferimento temporale che rappresenta il *tempus commissi delicti* nei reati permanenti ai sensi dell'art. 2 c.p.

La dottrina più recente¹⁵ sostiene l'identità tra perfezione e consumazione del reato permanente e, di conseguenza, per risolvere il problema della disposizione da applicare nel caso di successione di leggi penali nel tempo, ritiene applicabile la legge in vigore al momento in cui, in presenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, si verifica il protrarsi della condotta per il tempo necessario a recare l'offesa al bene protetto¹⁶. Alla luce di quanto detto finora, ne deriva che la legge in vigore al momento in cui la permanenza è cessata non è la legge del tempo in cui il fatto fu commesso. Tuttavia, se la legge del tempo in cui la permanenza è cessata è più favorevole di quella

¹¹ B. PETROCELLI, *Principi di diritto penale*, vol. I – Introduzione – La norma penale – Il fatto, II ed., Napoli 1955, p. 265; A. PECORARO ALBANI, *Del reato permanente*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (1960), p. 394.

¹² Cass. pen. 22 aprile 1985, in *Cass. pen.* (1986), p. 1342.

¹³ Cass. pen. 11 aprile 1983, in *Cass. pen.* (1985), pp. 381-382.

¹⁴ L. ALIBRANDI, voce *Reato permanente*, cit., p. 5.

¹⁵ V. PATALANO, *Reato permanente e successione di leggi penali nel tempo*, in *Giur. Merito* (1975), p. 54; M. SINISCALCO, *Tempus commissi delicti, reato permanente, successione di leggi penali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (1960), p. 1100.

¹⁶ *Contra*, Cass. pen. 11 aprile 1983, cit.

in cui la permanenza iniziò, si applicherà quella più favorevole: in effetti, il reato risulterebbe commesso vigendo una legge più sfavorevole che cede di fronte alla legge più favorevole intervenuta dopo la commissione del reato.

La tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza individua il *tempus commissi delicti* nell'ultimo momento di mantenimento della condotta antiggiuridica, dunque si valorizza il momento finale in cui si compie l'ultimo atto della condotta consumativa del reato permanente¹⁷. La *ratio* di questa tesi sarebbe da riscontrarsi nel fatto che l'istituto della successione di leggi nel tempo si ispira al principio imperativistico, il quale muove dal presupposto per cui la norma penale può assolvere la sua funzione general-preventiva fino all'esaurimento della condotta¹⁸, di conseguenza, soltanto con la realizzazione dell'ultimo atto della condotta permanente la norma cesserebbe di svolgere la sua funzione imperativa¹⁹.

«Prevale, al riguardo, la tesi dell'assoggettabilità alla nuova disciplina (ancorché più rigorosa) anche della condotta ad essa pregressa, fondata sull'assunto secondo cui fino al completo esaurimento dell'intero *iter criminis* la norma penale può esplicare le sue potenzialità deterrenti; è quanto confermato dal disposto normativo dell'art. 158 c.p., a tenore del quale il termine prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno della consumazione»²⁰.

Tuttavia, questa soluzione non tiene conto dell'esigenza di garanzia del reo dal momento che implica l'inconveniente di rendere applicabile una legge penale più sfavorevole, eventualmente emanata ed entrata in vigore poco prima della cessazione della permanenza, che aggravi il trattamento penale del reato permanente. È proprio per questo che alcuni ritengono preferibile l'orientamento, seppure minoritario, il quale fissa il *tempus commissi delicti* nel momento in cui viene compiuto il primo atto che dà avvio

¹⁷ V. anche Cass. pen., Sez. II, 5 febbraio 2026, n. 4715, reperibile in *ilsistemadeldirittopenale.it*, la cui massima reca: «Il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura di reato permanente. In tema di reato permanente, al fine di stabilire il *tempus commissi delicti*, assume fondamentale rilievo la data di cessazione della permanenza così come contestata nel capo d'imputazione, nel senso che: a) nel caso di contestazione in forma cosiddetta "chiusa", con l'indicazione di una precisa data finale, si deve avere riguardo a tale precisa data; b) nel caso di contestazione in forma "chiusa", ma con l'indicazione "fino a oggi", si deve avere riguardo alla data del rinvio a giudizio; c) nel caso di contestazione cosiddetta "aperta", cioè con l'indicazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta, si deve avere riguardo alla data della sentenza di primo grado. Tali criteri di individuazione del *tempus commissi delicti* si devono considerare validi anche per individuare la data di commissione del reato ai fini dell'applicazione nel tempo della disciplina dell'improcedibilità, dettata dall'art. 344-bis c.p.p.».

¹⁸ Cfr. E. MUSCO, *Coscienza dell'illecito, colpevolezza ed irretroattività*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* (1982), p. 795; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Milano 2004, p. 52.

¹⁹ S. CAMAIONI, *Successione di leggi penali*, Padova 2003, p. 18.

²⁰ R. GAROFOLI, *Manuale*, cit., p. 225.

Opinioni

alla consumazione, non istantanea ma prolungata nel tempo, del reato permanente stesso²¹.

«Si pensi al sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), nell'ambito del quale l'azione criminosa dura nel tempo; e soprattutto nel caso in cui una legge più severa entri in vigore durante il periodo di commissione del reato (ad esempio, il sequestrato deve ancora essere rilasciato). Sul punto si può dire che la dottrina è divisa: taluno ritiene che in simili ipotesi la successiva legge più grave non dovrebbe applicarsi, poiché il momento del commesso delitto sarebbe comunque il primo in cui si può dire che vi sia la consumazione del reato; altri sostengono che il momento *clou* è comunque l'ultimo, cosicché la nuova legge più severa sarebbe applicabile. Il problema non è certamente di agevole soluzione, ed in ciò è da approvarsi la scelta del legislatore tedesco che ha disciplinato espressamente l'ipotesi, abbracciando la seconda soluzione. Invero, nell'ottica della *ratio* del principio di retroattività sopra esposta, pare in effetti maggiormente plausibile questa seconda via d'uscita. Pensiamo al caso dei sequestratori: essi, ad esempio, hanno rapito un bambino in aprile; in giugno viene approvata una legge che aggrava le pene per il delitto. A quel punto – nel periodo di tempo tra l'approvazione della legge e la sua entrata in vigore – i sequestratori possono liberamente decidere se rilasciare il bambino o se perseverare nella loro azione criminale. Se decidono di tenere ulteriormente sotto sequestro il bambino nonostante la nuova legge, è giusto che sia questa ad esser loro applicata. La nuova legge non retroagisce, piuttosto informa i delinquenti che se continueranno nella consumazione del loro delitto in futuro, saranno loro applicate delle pene più gravi. La «sicurezza giuridica» dei sequestratori, insomma, e la «riconoscibilità» del nuovo, più severo precetto penale, insomma, sarebbero rispettate»²².

Minori consensi, invece, ha riscontrato il tentativo della dottrina di scomporre il delitto permanente in più illeciti, ai quali fosse applicabile la disciplina del concorso di reati sul presupposto della coesistenza di due distinte condotte penalmente rilevanti, che venissero dunque disciplinate con due distinte leggi succedutesi nel tempo, giustificando in questo modo l'applicazione della legge successiva più severa attraverso la negazione del carattere unitario del reato permanente.

4.- *Tempus e reato abituale*

L'individuazione esatta del *tempus commissi delicti* costituisce operazione piuttosto complessa anche nel reato abituale, il quale si caratterizza per la reiterazione intervallata nel tempo di condotte della stessa specie.

Deve ritenersi che non si configuri un reato abituale con riferimento ad una serie di atti di cui tutti sono stati compiuti nel vigore di una disciplina che in alcun modo riconosceva loro rilievo penale, fatta eccezione per l'ultimo atto posto in essere, invece, sotto la vigenza della nuova norma incriminatrice di una nuova figura abituale. Nel caso di

²¹ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 120.

²² A. CADOPPI, *Il principio di irretroattività*, in G. INSOLERA - N. MAZZACUVA - M. PAVARINI - M. ZANOTTI (a cura di), *Introduzione al sistema penale*, vol. I, II ed., Torino 2000, p. 191.

successione creatrice del reato abituale, la nuova legge penale sarà applicabile soltanto alle condotte poste in essere nel vigore della stessa e complete sotto il profilo costitutivo, che presentino, in altri termini, autonomo disvalore antigiusuristico senza possibilità di cumulo con le condotte ad essa anteriori.

Rispetto alla individuazione del *tempus commissi delicti* nel reato abituale, pure si riscontrano considerazioni tra di loro divergenti. Infatti, mentre una parte della dottrina individua il tempo del commesso reato nel compimento dell'ultima condotta, è da segnalarsi anche il riferimento alla realizzazione del primo atto che, insieme ai successivi, integra il reato abituale²³.

A proposito del rapporto del reato abituale con il tema della successione di leggi penali nel tempo, non sembrano esserci problemi nel caso in cui una fattispecie di natura abituale sia prevista *ex novo* da una legge entrata in vigore quando alcuni degli atti della serie sono stati già posti in essere in precedenza e, quindi, senza integrare il reato, laddove la legge prima vigente non ne riconosceva la rilevanza penale. In queste ipotesi, infatti, opera pienamente il principio costituzionale di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, dunque la frazione del fatto che è stata posta in essere in assenza di ogni disciplina normativa non può poi essere collegata con gli atti della serie svolti successivamente e sotto il vigore della nuova legge: questi ultimi potranno integrare il reato solo quando siano di per sé stessi idonei a comporre la quota minima richiesta per l'avverarsi della lesione al bene giuridico tutelato²⁴.

Occorre però fare riferimento anche ad una situazione del tutto peculiare, in cui, invece, vale l'inverso, ossia quella in cui una legge introduca un'ipotesi di reato abituale improprio, cioè i cui singoli atti siano già previsti in una fattispecie incriminatrice: considerando il carattere più favorevole per il reo dell'unificazione in chiave di abitudine di più condotte costituenti reato (che comporta una disciplina sanzionatoria più mite rispetto al cumulo e alla continuazione) si deve ritenere, in applicazione del principio del *favor rei*, che i singoli atti criminosi, già perpetrati e non ancora giudicati con sentenza irrevocabile, possono essere posti in connessione con i successivi per integrare la serie abituale, o eventualmente che la integrino da soli se già sono reputati sufficienti²⁵.

Altra ipotesi da considerare riguarda, invece, l'intervento di una nuova legge che, lasciando immutata la fattispecie abituale, si limiti ad aggravarne le conseguenze sanzionatorie ed intervenga prima del completamento della serie minima, integrata poi da un atto successivo. A questo proposito, sembra preferibile la soluzione della punibilità del reato in applicazione della nuova normativa, la quale non si pone in contrasto con alcun

²³ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 121.

²⁴ Sul tema, si rinvia per un inquadramento generale a M. SINISCALCO, *Tempus*, cit., pp. 1107ss., e, in rapporto al caso specifico, a G. LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Napoli 1933, p. 147, e M. PETRONE, *Reato abituale*, Padova 1999, p. 958.

²⁵ G. FORNASARI, voce *Reato abituale*, in *Enc. giur.* 26 (1991), p. 7.

Opinioni

principio di garanzia considerando che il reo, nel momento in cui pone in essere l'ultimo atto decisivo della serie, non ignora che il reato che va ad integrare è punito più severamente in virtù della nuova legge; per quanto concerne gli atti già realizzati fino a quel momento, dunque compiuti sotto l'imperio della legge precedente, hanno semplicemente la funzione di colorare di abitudine e, dunque, di rendere punibile in base ad una valutazione posteriore la condotta complessa che viene portata a termine successivamente²⁶.

5.- *Il tempus nei reati ad evento differito*

I reati a distanza sono quei reati in cui l'evento si verifica in un momento considerevolmente posteriore rispetto alla condotta. Il *tempus commissi delicti* in questo tipo di reati deve essere individuato nel momento iniziale della condotta (teoria della condotta), che rappresenta il momento in cui si verifica la ribellione da parte del soggetto agente nei confronti della norma penale. Tale impostazione è condivisibile anche (e soprattutto) in ossequio ad una corretta applicazione del principio di irretroattività, dal momento che consente di evitare l'applicazione retroattiva di una legge successiva più sfavorevole, eventualmente emanata ed entrata in vigore al momento in cui si verifica l'evento, che invece si avrebbe nel caso in cui si aderisse alla teoria dell'evento appunto, la quale ritiene quest'ultimo il momento rilevante del reato ai fini dell'individuazione del *tempus commissi delicti*²⁷.

Per quanto concerne in particolare le problematiche relative al *tempus commissi delicti* nei reati ad evento differito, anzitutto è importante sottolineare che a questo proposito non si tratta di una categoria definita *ex lege* di reati, ma stiamo parlando di una modalità di manifestazione del reato, cioè di quelle ipotesi in cui tra la realizzazione della condotta e la verifica dell'evento tipico intercorre un significativo iato temporale, e ovviamente dei casi in cui nel corso di questo lasso di tempo intervenga uno *ius superveniens* sfavorevole al soggetto agente²⁸.

²⁶ Analogamente, in termini dubitativi, M. ROMANO, *Commentario*, cit., p. 304, che sottolinea l'esigenza di una mitigazione della pena in sede di commisurazione.

²⁷ S. CAMAIONI, *Successione*, cit. p. 184.

²⁸ Cfr. G. BETTIOL, *Diritto penale (Parte generale)*, IV ed., Palermo 1958, p. 119; E. HAFTER, *Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts. Allgemeiner Teil*, Berlino 1926, p. 84; N. LEVI, *Diritto penale internazionale*, Milano 1949, p. 210; M. SINISCALCO, *Tempus*, cit., p. 236; G. BATTAGLINI, *Il luogo e il tempo del commesso reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* (1929), p. 806; C. F. GROSSO, *Osservazioni in tema di struttura, tempo e luogo del commesso reato della bancarotta prefallimentare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* (1970), pp. 578ss.; R. A. FROSALI, *Sistema penale italiano. Parte prima. Diritto penale sostanziale*, vol. I – *Formazione del diritto penale moderno. Obbligatorietà, ciclo di vita, interpretazione delle norme penali. Gli elementi costitutivi, le proprietà intrinseche, gli elementi accessori del reato*, Torino 1958, p. 442; A. PAGLIARO, voce *Tempus commissi delicti*, in *Enc. dir.* 44 (1992), p. 83; M. ROMANO, *Commentario*, cit., p. 727; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, V ed., Padova 2007, p. 460; N. MAZZACUVA, *Il disvalore di evento nell'illecito penale: l'illecito commissivo doloso e colposo*, Milano 1983, pp. 219ss.

Data l'inscindibilità normativa del reato, l'eventuale avvicendamento legislativo che si verifica tra il momento iniziale della condotta (che segna il momento consumativo del reato) e quello finale del verificarsi dell'evento, non avrebbe alcuna influenza, ovviando in radice al problema circa l'individuazione della norma penale applicabile, la quale resta invariabilmente fissata al momento della condotta.

Rispetto a queste ipotesi, ci si era chiesto (usiamo il passato perché poi sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che hanno chiarito quale fosse la risposta corretta) se il *tempus commissi delicti* dovesse essere individuato al momento della realizzazione della condotta oppure al momento della verifica dell'evento lesivo. È un quesito che, soprattutto nei casi in cui *medio tempore*, tra la condotta e l'evento, intervenga una modifica sfavorevole, ha una rilevanza pratica cruciale perché se si considera che il tempo del commesso reato sia da collocarsi al momento dell'evento, lo *ius superveniens*, anche se sfavorevole, sarà applicabile al soggetto agente, con conseguente violazione del principio di irretroattività.

Rispetto al problema circa l'alternativa tra criterio della condotta e criterio dell'evento nell'ambito di questa tipologia particolare di reato, è sorto un contrasto giurisprudenziale. In particolare, la problematica si è posta in giurisprudenza in relazione ai casi di omicidio colposo: uno in materia di esposizione ad amianto, allorché la morte di alcuni operai per mesotelioma pleurico si era verificata oltre trent'anni dopo la condotta contestata al datore di lavoro; un altro caso in materia di circolazione stradale, nel quale la morte (evento) di un pedone era intervenuta a distanza di mesi dall'investimento (condotta). In entrambi i casi, dopo la condotta e prima dell'evento, era sopravvenuta una modifica normativa che aveva inasprito il trattamento sanzionatorio²⁹.

Più precisamente, nel caso dei lavoratori esposti ad amianto negli anni Settanta e Ottanta, poi deceduti per una patologia tumorale nel 2007 e nel 2009, nel frattempo le pene per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica erano state inasprite nel 2006 e nel 2008, per cui ci si chiedeva quando fosse stato commesso quel reato e, di conseguenza, quale fosse la legge applicabile. Sul punto, una parte della giurisprudenza di legittimità ha preso espressamente posizione a favore della teoria dell'evento, infatti la Cassazione³⁰ ha deciso per l'applicabilità della disciplina sopravvenuta, ovvero ha ritenuto che le pene più gravi fossero effettivamente applicabili a quel datore di lavoro e, peraltro, lo ha fatto con un argomento abbastanza sintetico perché ha stabilito che il *tempus commissi delicti* coincidesse con la consumazione del reato e che necessariamente quest'ultima dovesse essere collocata al verificarsi dell'evento, quindi ivi individuare la legge applicabile.

Al contrario, nel caso dell'omicidio stradale, la Cassazione ha optato per la teoria della condotta, considerandola come l'unica compatibile con la *ratio* del principio di

²⁹ G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, XI ed., Milano 2022, pp. 167ss.

³⁰ Cass., Sez. IV, 17 aprile 2015, n. 22379, in *Dir. pen. cont.*, 23 ottobre 2015.

Opinioni

irretroattività della legge penale sfavorevole al reo: la Corte, rilevato sul punto un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite³¹, le quali hanno ribadito (accanto alla dottrina unanime) l'adesione al criterio della condotta³². Qui non era un problema di modificazione legislativa del trattamento sanzionatorio, bensì di introduzione di una nuova figura di reato: si era verificato un incidente stradale nel gennaio del 2016, in cui un automobilista aveva travolto una persona, quest'ultima era rimasta in coma per diversi mesi, era poi deceduta nell'agosto del 2016 e, nel mezzo, nel marzo del 2016, era stata introdotta la fattispecie di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p. A fronte dell'applicazione di questa più grave figura di reato nei gradi di merito, l'imputato proponeva ricorso in Cassazione chiedendo che gli venisse applicata la più mite pena prevista dall'omicidio colposo e, dunque, la legge vigente al momento della condotta (che peraltro aveva una stessa cornice edittale in caso di violazione della normativa sulla circolazione stradale, ma essendo una circostanza era bilanciabile, quindi comunque produceva un effetto più favorevole). Viene sollevata la questione alle Sezioni Unite e queste, con la sentenza Pittalà del 2018³³, prendono espressamente posizione a favore della impostazione che colloca al momento della condotta il tempo del commesso reato. Si può immaginare quali siano stati gli argomenti addotti. *In primis*, la *ratio* stessa del principio di irretroattività sfavorevole, cioè la calcolabilità delle conseguenze penali delle proprie azioni, quindi in definitiva la libertà di autodeterminazione del consociato, che evidentemente è garantita soltanto nella misura in cui il punto di riferimento temporale del *tempus commissi delicti* sia appunto collocato nel momento in cui egli si autodetermina, in dottrina si parla di “momento dell'atto di ribellione del consociato rispetto all'ordinamento”³⁴ (la garanzia dell'irretroattività sfavorevole, evidentemente, sarebbe del tutto svuotata se si andasse a guardare ad un momento, quello dell'evento, in cui la condotta si è già esaurita e, semplicemente, il decorso causale naturalistico procede ma senza che il soggetto possa più in alcun modo determinarsi). Inoltre, l'altro grande argomento posto a fondamento di questa tesi è quello relativo alle funzioni della pena – peraltro strettamente collegato al primo – laddove funzione general-preventiva e funzione special-preventiva e rieducazione³⁵ funzionano soltanto nella misura in cui la pena è quella minacciata nel momento in cui il soggetto pone in essere la condotta.

³¹ Cass., Sez. IV, ord. 5 aprile 2018, n. 21286, in *Dir. pen. cont.*, 29 maggio 2018.

³² Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018, n. 40986.

³³ Cfr. Corte Cost. 8 novembre 2006, n. 394, in *Giur. Cost.* (2006), p. 4127 s. (ivi, p. 4151), con nota di MARINUCCI, *Il controllo di legittimità delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le “zone franche”*.

³⁴ In questo senso, G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. GATTA, *Manuale*, cit., p. 167; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 119; S. CAMAIONI, *Successione*, cit., p. 184.

³⁵ S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore: funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli 1992.

È chiaro che una sentenza di questo tipo, con tale esito, fa immediatamente capire come il *tempus commissi delicti* non sia una nozione unitaria all'interno dell'ordinamento: esso, ai fini dell'irretroattività sfavorevole, viene anticipato al momento della condotta; invece, per quanto riguarda ad esempio il caso dei lavoratori esposti ad amianto cui prima si è fatto riferimento, resta pacificamente al momento dell'evento. Insomma, si opterebbe per l'uno o l'altro criterio a seconda delle convenienze dell'agente. In ogni caso, non bisogna sottovalutare il fatto che si tratti comunque di istituti diversi, i quali hanno funzioni diverse; quindi, giustamente si va a collocare il *tempus* in momenti diversi.

Questo per quanto concerne i reati ad evento differito e sul punto sembra non ci siano più state oscillazioni giurisprudenziali all'indomani della sentenza delle Sezioni Unite, quindi questa può essere considerata come soluzione pacifica del diritto vivente.

6.- *Reati eventualmente abituali e reati eventualmente permanenti*

Inoltre, vi sarebbero anche i reati cd. eventualmente abituali ed eventualmente permanenti, cioè quei casi in cui la caratteristica di durata del reato non è espressamente richiesta dalla norma incriminatrice, ma è un modo in concreto di manifestarsi di quel reato, che potrebbe avvenire anche in maniera istantanea. In realtà, c'è una parte della dottrina che contesta questa stessa possibilità di distinguere tra reato eventualmente permanente e reato eventualmente abituale ritenendo che sia sempre necessario guardare alla dimensione pratica e fattuale della realizzazione di un reato, e non alla norma. Nonostante ciò, è comunque una distinzione che, per illustrare le problematiche, resta utile quindi possiamo mantenerla.

Per i reati eventualmente permanenti può venire in rilievo, ad esempio, l'esercizio abusivo di una professione che può essere ripetuto abitualmente; o, ancora, un disastro ambientale con immissioni inquinanti e pericolose per l'ambiente che si protraggono nel tempo³⁶. In tutti questi casi si pone il problema che, durante questo dipanarsi nel tempo della condotta, possa intervenire un mutamento normativo sfavorevole e qui, evidentemente, la differenza rispetto ai reati ad evento differito è che la condotta è ancora in corso (quindi quegli argomenti visti relativamente all'esaurimento della condotta, l'atto di ribellione che è già finito ecc., non sono più spendibili allo stesso modo). E il *ius superveniens* sfavorevole che può intervenire in questa tipologia di reati può riguardare sia la nuova incriminazione, cioè l'introduzione di una nuova figura di reato, che quando la condotta è iniziata non esisteva (come il caso dei *rave party*; ma si potrebbe pensare anche al caso dello stalking, degli atti persecutori, introdotti nel 2009, rispetto a condotte iniziate precedentemente), oppure l'inasprimento del trattamento sanzionatorio in senso lato previsto per reati già esistenti, intervenendo ad esempio sulla cornice edittale, sull'introduzione di circostanze aggravanti speciali, oppure su altri elementi del

³⁶ Cfr. M. TELESICA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della Legge n. 68/2015*, II ed., Torino 2021, p. 128.

Opinioni

trattamento sanzionatorio la cui modifica abbia degli effetti *in peius* rispetto al soggetto che ha realizzato quella condotta.

L'esempio storico è quello del caso Moro: il sequestro di persona a scopo di eversione di cui all'art. 289 *bis* c.p. fu introdotto con un decreto legge del 21 marzo del 1978, quindi dopo e in ragione del sequestro dell'onorevole Aldo Moro, che è avvenuto il 16 marzo 1978, e prima della sua uccisione avvenuta il 9 maggio. Qui la domanda che si pone è la seguente: si applica questa nuova norma incriminatrice ai sequestratori oppure no? Lo stesso decreto legge del 21 marzo 1978, contestualmente, aveva anche inasprito il trattamento sanzionatorio del sequestro di persona a scopo di estorsione *ex art.* 630 c.p., sempre allo scopo di puntellare con pene più severe fenomenologie di questo tipo, evidentemente guardando anche al caso in atto. Anche qui: si applica ai sequestratori di Moro oppure no?³⁷

Ancora, gli esempi più recenti sono, come detto pocanzi, quelli relativi agli atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p.³⁸, introdotto nel febbraio del 2009, ma significativo è stato, sul tema, anche l'inasprimento della cornice edittale per la fattispecie base dello stesso art. 612 *bis* c.p. ad opera del cd. "Codice Rosso"³⁹, entrato in vigore il 9 agosto del 2019.

Anche la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia è stata da ultimo modificata sempre dal "Codice Rosso", il quale ha previsto l'inasprimento della cornice edittale, l'introduzione di un'aggravante speciale nel comma 2 con riferimento al fatto realizzato in presenza o in danno del minore, della donna in stato di gravidanza o della persona disabile, oppure con armi.

³⁷ Senza pretese di completezza, nell'ambito di una vasta bibliografia, cfr. S. TWARDZIK, *Sulle lettere originali di Aldo Moro pervenute nei giorni del suo sequestro*, in *Studi storici* 54.1 (2013), pp. 105-148; G. BIANCONI, *Eseguendo la sentenza. Roma, 1978. Dietro le quinte del sequestro Moro*, Torino 2008; A. GIOVAGNOLI, *Il caso Moro. Una tragedia repubblicana*, II ed., Bologna 2018; U. GENTILONI SILVERI, *Il giorno più lungo della Repubblica. Un Paese ferito nelle lettere a casa Moro durante il sequestro*, Milano 2016; S. GRASSI, *Il caso Moro. Un dizionario italiano*, Milano 2008.

³⁸ E. LO MONTE, *L'individuazione delle "condotte reiterate" (art. 612-bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali*, in *Cass. pen.* (2011), pp. 157ss.

³⁹ Cfr. A. MARANDOLA - G. PAVICH (a cura di), *Codice rosso. L. n. 69/2019. In vigore dal 9 agosto 2019*, Milano 2019.